

# **LABEO**

**RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO**

**JOVENE - 25 (1979) 2 - NAPOLI**

## IL « MAGISTER OFFICIORUM » E LA « SCHOLA AGENTUM IN REBUS ».

1. Alcune ricerche relative all'organizzazione amministrativa tardo-romana, condotte da un allievo di Santo Mazzarino, appaiono raccolte in un'opera apparsa di recente (Andrea GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel basso impero* [Filologia e critica, Istituto di filologia classica dell'Università di Urbino, 22, Roma, 1977] p. 170).

Elemento unificante delle diverse indagini accentrate sull'organizzazione degli *officia* è lo studio dei *principes officiorum*, considerati « gradi intermedi » dell'amministrazione tardo imperiale.

Certamente questa è una via per giungere, come vedremo, ad una piú profonda comprensione del funzionamento delle strutture burocratiche tardo-romane e ad una valutazione degli strumenti di controllo amministrativo e politico caratteristici di questo periodo, anche se la complessità e mutevolezza nel tempo di queste strutture, la discontinuità ed incertezza delle fonti disponibili invitano, per un verso, alla cautela ed a diffidare, d'altra parte, di ogni generalizzazione non fondata su dati sicuri.

2. In una prima parte del suo lavoro, l'a. si occupa della data della prima utilizzazione di *agentes in rebus*, i fidati corrieri imperiali sottoposti al *magister officiorum*, in qualità di capi degli uffici (*principes officiorum*), e ritiene implicita in tale prassi l'esigenza di istituire un controllo sui più importanti *officia* dell'amministrazione per mezzo della *schola agentum in rebus*. Seguendo Sinnigen<sup>1</sup> e rifiutando l'ipotesi di Stein<sup>2</sup>, che ascrive questa innovazione amministrativa ad un complesso di riforme decise sotto il regno di Costanzo II (341 o 346 d. C.)<sup>3</sup>, il nostro a. afferma che essa fu sicuramente graduale; ed osserva che ancora nel 357/8 il principe dell'ufficio del *dux Mesopotamiae* non era ancora scelto tra gli *agentes in rebus* (come lo sarà in Not. Dign. Or. 36.38), ma tra il personale del medesimo ufficio (Ammiano 18.5.1); viceversa ritiene che già nel 355 il principe di un ufficio prefettizio fosse tratto dal corpo degli *agentes* (Ammiano 15.3.7-9).

Al centro dell'indagine di Giardina è il tentativo di dimostrare che i *principes officiorum* scelti tra gli *agentes in rebus* restavano sempre in servizio attivo nella *schola* anche se distaccati a dirigere uffici diversi (pp. 21-55). Al contrario, finora, la dottrina<sup>4</sup> ha distinto i principi degli uffici delle grandi prefetture, considerati non più in servizio attivo nella *schola*, dai principi preposti agli uffici minori, effettivi *agentes in rebus*; ed i primi sono stati ritenuti di rango superiore ai secondi. Ecco, quindi, che Giardina tenta di dimostrare che, in quanto al rango, esisteva una sola categoria di *principes officiorum* proveniente dagli *agentes in rebus*, insignita del clarissimo *inter consulares* dopo il servizio almeno dal 367 al 396, della dignità proconsolare dal 410 in Occidente, della spettabilità vicariana dal 426 in Oriente (pp. 23-39)<sup>5</sup>.

La direzione della *schola agentum in rebus* spettava, quindi, al *magister officiorum* attraverso l'intermediazione del suo *adiutor* e non ai *principes scholae agentum in rebus*, che erano sempre in realtà dei *principes officiorum*<sup>6</sup>.

Si nega, dunque, l'ipotesi di Stein che considera il capo dell'ufficio del prefetto del pretorio al tempo stesso capo della *schola* degli *agentes in rebus*, ma non in servizio attivo nella *schola*, svincolato cioè dalla subordinazione e dal controllo del *magister*. Per Giardina, il *princeps officii praefecti praetorio* non solo non comanda la *schola agentum in rebus*, ma resta in realtà in posizione subordinata al *magister officiorum*.

L'aver considerato i *principes officiorum* scelti tra gli *agentes in rebus* in ogni caso in servizio attivo nel corpo, secondo il nostro a., comporta una accentuazione della subordinazione di costoro al *magister officiorum*, che, già essendo un « coordinatore generale della burocrazia », vide potenziate le sue possibilità di controllo degli uffici in conseguenza del distacco di effettivi *agentes in rebus* alla direzione di tutti i più importanti rami dell'amministrazione imperiale. Si giustifica, così, secondo Giardina, l'anomala dizione di un'epigrafe dell'età di Costanzo II (CIL. 6. 1721 = ILS. 1244) che indica un certo Fl. Eugenius come *magister officiorum omnium*. Il *magister officiorum* sarebbe stato, cioè, così denominato non in quanto capo degli uffici di palazzo o direttore della cancelleria imperiale, ma in quanto controllore attraverso l'attività degli *agentes* di tutti i più importanti uffici dell'impero (pp. 55-64).

La conclusione di Giardina in merito alle funzioni della *schola agentum in rebus*, se pur con qualche, a nostro avviso, giustificata incertezza, appare dunque

conforme all'opinione di una parte degli studiosi<sup>7</sup> che in qualche caso sono addirittura giunti a parlare di un vero e proprio « servizio segreto » tardo romano: la *schola agentum in rebus* sarebbe stata cioè un corpo che avrebbe avuto come compito principale la sicurezza dello stato, assicurando un controllo amministrativo e politico di tutti i gangli vitali delle strutture burocratiche (pp. 64-72).

3. In realtà, la tesi che attribuisce alla *schola agentum in rebus* le funzioni di « polizia segreta » appare infondata. Per primo Jones, seguito da Liebeschultz, in contrasto con l'opinione dominante, ha dubitato che gli *agentes in rebus* abbiano esercitato un reale controllo politico. A prescindere dalle esagerazioni delle fonti letterarie<sup>8</sup>, è possibile che solo sotto il regno del sospettoso Costanzo II gli *agentes*, al pari di tante altre categorie di funzionari e, prima fra tutte, di quella dei *tribuni et notarii*, siano stati occasionalmente utilizzati per missioni confidenziali. Già Schuller<sup>9</sup> ha osservato che gli *agentes* non avevano le caratteristiche tipiche dei membri di un corpo di « polizia segreta »<sup>10</sup> e che il numero degli appartenenti al corpo, poco più di un migliaio, era assai limitato in rapporto all'estensione dell'impero. Le modeste funzioni ispettive degli *agentes* in rapporto al *cursus publicus*, la non elevata posizione ufficiale e le non agiate condizioni economiche<sup>11</sup> depongono evidentemente contro la tesi dell'esercizio di un importante controllo politico da parte dei membri della *schola*.

L'unica testimonianza ufficiale, tra le numerose sugli *agentes*, nella quale, secondo Giardina, troveremmo addirittura « teorizzato » il loro fondamentale compito di controllo è CTh. 6.29.4 dell'età di Costanzo II<sup>12</sup>. Nonostante la quasi unanimità delle opinioni in proposito<sup>13</sup> sembra che questa costituzione — significativamente inserita nel titolo del CTh. sui *curiosi* e non in quello sugli *agentes*, ed espunta del tutto dal Codice di Giustiniano — possa essere semplicemente interpretata in rapporto al funzionamento del servizio postale, tanto più in quanto nelle fonti resta traccia di colpevoli silenzi dei *curiosi* sulle violazioni che riguardavano l'uso e la gestione del *cursus publicus*, i quali potrebbero essere la causa delle minacciose parole di Costanzo in CTh. 6.29.4<sup>14</sup>.

Il sinistro alone che circonda il corpo degli *agentes in rebus*, in mancanza di prove concrete, sembra dissolversi nel nulla ed appare imprudente affermare che costoro operassero « con funzioni di garanti della sicurezza politica » sulla base del fatto che, almeno dal 390, fosse affidato al *magister officiorum* il controllo delle fabbriche di armi.

È, allora, evidente che il ruolo di « polizia segreta » attribuito alla *schola agentum in rebus* ha indotto a sopravvalutare la funzione di controllo svolta dai *principes officiorum* scelti tra gli *agentes*<sup>15</sup>.

Certamente il *princeps* esercitava un controllo sull'attività amministrativa dell'ufficio, come dimostra la necessità della sua firma di ogni atto burocratico ed indicano le norme sulla responsabilità collettiva dei componenti dell'*officium*. Anche la prassi dell'invio di *principes* estranei alla composizione dei rispettivi *officia* rispondeva certamente ad un'esigenza di centralizzazione amministrativa, ma non sembra che attraverso questa prassi si sia esercitato un capillare controllo politico sull'attività dei

più alti dignitari dell'impero. Non solo mancano le prove di ciò e dignitari e capi del personale sembrano agire sempre in stretta collaborazione<sup>16</sup>, ma non va dimenticato che importanti settori dell'amministrazione ricevettero capi del personale al di fuori del corpo degli *agentes* e che anche gli appartenenti ad alcuni alti uffici dell'impero potevano essere inviati in uffici diversi<sup>17</sup>.

Per quanto riguarda il titolo di *magister officiorum* non v'è dubbio che, come ammette lo stesso Giardina, esso sia preesistente alla prassi dell'invio di *principes* dalla *schola agentum in rebus* e sembra quindi derivare dall'essere questo alto dignitario il « coordinatore generale della burocrazia », esercitando un controllo « sul punto di raccordo di tutta l'attività dello stato, le segreterie imperiali » attraverso le quali passavano i rapporti tra la corte e gli *officia*.

Piuttosto che vedere, allora, nella prassi della scelta di *principes officiorum* dal corpo degli *agentes* un potenziamento delle strutture di controllo amministrativo facenti capo al *magister*, sembra essere più aderente alle fonti considerare gli *agentes* una sorta di « tessuto connettivo nella burocrazia dell'impero »<sup>18</sup>, e scorgere in quella scelta semplicemente il bisogno di utilizzare funzionari di particolare fiducia e di vasta esperienza, acquisita attraverso il lungo servizio a contatto con i più diversi rami dell'amministrazione<sup>19</sup>.

Il delicato e complesso problema della permanenza o meno dei *principes officiorum* nel corpo degli *agentes in rebus* e della possibile divisione di costoro in due diversi ranghi è risolto da Giardina, come abbiamo già detto, negando che i *principes* degli uffici prefettizi, scelti tra gli *agentes*, escano dalla *schola* all'atto dell'assunzione di questo incarico e siano di rango superiore agli altri capi del personale, tratti dagli *agentes*. Quindi, i capi del personale scelti tra gli *agentes*, secondo Giardina, oltre ad appartenere tutti ad uno stesso rango, furono sempre *agentes in rebus* in servizio effettivo, anche se distaccati ad altro incarico (*deputati*). Costoro sarebbero in pratica in una situazione giuridica simile a quella del capo del personale dell'*officium magistri officiorum* (*adiutor*), che fu scelto tra gli *agentes*, ma che restava certamente in servizio effettivo nel corpo, o a quella degli altri membri del medesimo ufficio, tutti *agentes in rebus*, tra i quali il *curiosus cursus publici praesentalis* ed i *curiosi*, che ispezionavano il funzionamento del servizio postale<sup>20</sup>. In realtà, le lacune nella documentazione disponibile, ma soprattutto il linguaggio ambiguo delle nostre fonti, che ha generato un certo disagio tra gli studiosi ed ha suggerito la possibilità di una attenuazione della distinzione tra due diversi tipi di *principatus* ricoperto dagli *agentes in rebus*<sup>21</sup>, rendono poco sicura la soluzione di questo problema. Le fonti talvolta sembrano considerare il principe un effettivo *agens in rebus*<sup>22</sup>, ma in altri casi ne parlano come di un soggetto non più appartenente al corpo (ad es.: « *princeps* che è stato agente » in CTh. 6.27.6)<sup>23</sup>. Per superare questa difficoltà, Giardina afferma che la carica di *princeps*, appartenendo alla « carriera direttiva » della *schola*, poteva essere impropriamente considerata separata dalla normale carriera nel corpo degli *agentes*<sup>24</sup>. Resta comunque assodato che la carica di *princeps* non fu un grado della *schola agentum in rebus*<sup>25</sup>, come non lo fu la carica di *curiosus* o di *adiutor*, ma un incarico frequentemente conseguito al culmine del servizio; ed è, quindi, giuri-

o.c. 6. *Contra* LIEBESCHUETZ, o.c. 229 s.; PURPURA, o.c. 185 ss. <sup>14</sup> Cfr., ad es., Vita Melaniae 52 (AB. 8.19 ss.; 22.7 ss.). <sup>15</sup> SINNIGEN, *The officium of the urban prefecture*, cit., 112; LIEBESCHUETZ, o.c. 230; PURPURA, o.c. 242 ss.

<sup>16</sup> Cfr., ad es., la *Rel. XXIII* di Simmaco, nella quale il prefetto urbano e il suo *princeps* agiscono in completa armonia. La delazione del *princeps officii praeffecti praetorio*, Rufino, menzionata in AMM. 15.3. 7-9, non riguardava il suo diretto superiore, ma un governatore provinciale. In realtà l'episodio in questione non sembra avere l'importanza che Stein, Sinnigen, Blum e per ultimo Giardina gli attribuiscono al fine di suffragare le funzioni di polizia segreta della *schola agentum in rebus* e la presunta attività di controllo politico esercitata dai *principes officiorum*. Nel racconto di Ammiano, l'*agens in rebus* Gaudenzio riferisce alcune critiche rivolte da un governatore contro l'imperatore — e formulate durante un banchetto senza curarsi della presenza dell'*agens in rebus* — a Rufino, capo del personale della prefettura del pretorio; e Rufino, scorrendo nella vicenda la possibilità di una ricompensa, si affrettava ad informare Costanzo. Non solo non v'è prova che Gaudenzio consegnò un rapporto ufficiale ad un suo superiore, come ritiene Giardina, ma Ammiano non chiarisce se Rufino sia realmente un *agens in rebus*. Cfr. *infra*.

<sup>17</sup> In base alla Not. Dign. in Occidente i *principes* degli *officia* dei *comites*, *duces*, *consulares* e *praesides* non furono scelti tra gli *agentes*. In Oriente i principi degli *officia* del *dux Scythiae*, *Moesiae I, II*, *Daciae rip.*; del *praeses Arabiae*; del *consularis Palaestinae*; del *praeses Thebaidos*; del *proconsul Asiae*; del *comes Isauriae* non furono tratti dagli *agentes*. Sia in Oriente che in Occidente, poi, gli uffici dei *magistri militum*, l'amministrazione della *res privata* e delle *sacrae largitiones* sembrano essere stati esenti dall'ingerenza della *schola agentum in rebus*.

<sup>18</sup> MAZZARINO, *Trattato di storia romana*, 2 (Roma 1962) 443. <sup>19</sup> CTh. 6.27.4; 16; 19; 28.3; 8. Cfr. PURPURA, o.c. 85 e *passim*. <sup>20</sup> PURPURA, o.c. 192 ss. <sup>21</sup> PURPURA, o.c. 195 nt. 70 e 246 nt. 198. <sup>22</sup> Nov. Valent. 8.1 (440); CTh. 6.28.2 (380); 27.5 (386). <sup>23</sup> CTh. 6.27.6 (390); 28.8 (435); 27.20 (426); 27.21 (426); 2.26 (428); Cl. 12.21.5 (440/1).

<sup>24</sup> Ma ragionando in questo modo si potrebbe, viceversa, sostenere che, allorché Valentino III in Nov. 8.1 (440) indica il *princeps officii praeffecti urbi* come un *agens in rebus* (*Quare illustrius magnitudo tua... Marcianum agentem in rebus vel officium suum iubebit parere decretis*), ciò avvenga non per sottolinearne l'appartenenza effettiva al corpo degli *agentes*, bensì a causa della diversa origine rispetto agli altri membri dell'ufficio, che con il corpo degli agenti non avevano avuto nulla a che fare. Così, allorché in Nov. Valent. 28 traspare l'interesse del *magister officiorum* per la soluzione di un problema riguardante i principi scelti tra gli *agentes in rebus*, ciò non dimostra evidentemente che costoro in ogni caso ancora fossero a lui sottoposti, poiché in qualità di « coordinatore generale della burocrazia » il *magister* poteva essere direttamente interessato in questioni di questo ed altro genere. Il fatto, infine, che in CTh. 6.28.8 (435) si concede ai principi scelti tra gli *agentes* di avere *domesticos in suis actibus* e si invia questa disposizione ad alcuni funzionari che avevano a capo dell'ufficio principi tratti dalla *schola*, ma senza distinguerli in diverse categorie, non sembra che rappresenti una prova « estremamente significativa » che tutti costoro fossero in ogni caso ancora in servizio effettivo nella *schola agentum in rebus*.

<sup>25</sup> Attraverso una costituzione di Leone (Cl. 12.20.3) la *schola agentum in rebus* appare divisa in cinque ranghi di progressiva importanza: *equites*, *circitores*, *biarchi*, *centenarii*, *ducenari*. Cfr. PURPURA, o.c. 36 ss. <sup>26</sup> JONES, MARTINDALE, MORRIS, *Prosopography of the Later Roman Empire (260-395)*, I (Cambridge 1971). In un caso si espunge un personaggio dall'elenco degli *agentes* della *Prosopography*, in accordo con quanto già si segnalava in PURPURA, o.c. 221 nt. 132. <sup>27</sup> Cfr., ad es., i nn. 3, 12, 13, 38, 105, 107.

## SOMMARIO DEL SECONDO FASCICOLO

Maggio-Agosto 1979

REDAZIONALE	Labeo,	137
RICHARD SOTTY	Les actions qualifiées d'« utiles » en droit classique,	139
MAREK KURYLOWICZ	« Adoptio plena » und « minus plena »,	163

### PUNTI DI VISTA

ANTONIO GUARINO	Afranio ballerino,	183
MARINO TAGLIALATELA SCAFATI	Il cavallo e la cavallinità, In margine ad una ' storia di parole ',	185

### LETTURE

KARL CHRIST	Spartaco e i suoi miti,	193
GIANFRANCO PURPURA	Il « magister officiorum » e la « schola agentum in rebus »,	202
PANAGISTIS DIMAKIS	L'omicidio secondo i Greci ed i Romani,	209
S. FAVENTO, V. IASBEZ, L. TONEATTO, C. ZACCARIA	Rassegna bibliografica di storia romana,	212
AUTORI VARI	Tagliacarte,	232

### CRONACHE

Il congresso Sida. ad Ankara (A. WACKE), 242 — Romanisti in Germania, Austria e Svizzera (A. WACKE), 245 — L'idea fissa (A. GUARINO), 248 — Asterischi, 249

### SCHEDARIO

Indice per soggetti delle pubblicazioni apparse durante l'anno in corso, 216